

COMUNE DI BARETE PROV. L'AQUILA



Delibera Originale del Consiglio Comunale

N. 43 DEL 29/12/2022

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS 19.08.2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017 N. 100. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue il giorno **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. GATTUSO LEONARDO	x	
2. SCIARRA ANDREA	x	
3. CERVELLI ALFREDO	x	
4. CAPANNA FEDERICO		x
5. SANTUCCI SETTIMIO	x	
6. FIORAVANTI GREGORIO	x	
7. VALENTE PRISCILLA	x	
8. FERRANTE MAURIZIO	x	
9. GREGORI CLAUDIO		x
10. CURTACCI RAFFAELLA		x
11. TOMASSETTI GIUSEPPE		x

Assegnati n. 11

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915 n. 148)I Sig.ri Consiglieri:
in carica n. 11 Presenti n.7 Assenti n 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. Leonardo Gattuso** nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale **D.ssa Marina ACCILI**. La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 del D.Leg.vo n.267/2000, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate.

VISTA al riguardo la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28.09.2017 relativa alla predetta ricognizione straordinaria.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,

anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni o servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Barette e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società.

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016.

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: "il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare

ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.»

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

DATO ATTO che il Comune di Barete detiene partecipazioni unicamente in una società a capitale interamente pubblico, funzionale alla erogazione di servizio di interesse generale:

- Cogesa S.p.A., detenuta per la gestione in house del servizio di igiene urbana;

DATO ALTRESI' atto che Cogesa S.p.A. detiene una partecipazione del 1,423% in Terre D'Amore in Abruzzo, configurando, in tal modo, una partecipazione indiretta da parte del Comune di Barete;

DATO atto infine che il Comune di Barete detiene una partecipazione nella società Aciam SPA per la quale sono state intraprese le seguenti azioni:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2019 veniva stabilito di dismettere la partecipazione del Comune di Barete all'ACIAM Spa ritenendo la stessa non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
- Con nota del 04.02.2021 veniva comunicato a tutti i Comuni soci dell'ACIAM di manifestare il proprio interesse ad esercitare il diritto di prelazione. In caso di mancato riscontro entro 60 giorni dal ricevimento della predetta nota questo Ente avrebbe adottato i provvedimenti utili alla dismissione delle quote anche attraverso un procedimento ad evidenza pubblica;
- è stato predisposto l'avviso di Asta pubblica per l'alienazione della quota societaria" avendo esperito il diritto di prelazione con nota prot. n. 483 del 04.02.2021;

RICHIAMATA la revisione periodica effettuata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2017 con delibera di C.C. n. 35/2020, rispetto alla quale questo provvedimento non contiene nessuna innovazione significativa;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato prospetto - allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 267/2000 e della normativa specifica del settore in precedenza richiamata.

Con voti favorevoli n. 7 astenuti n. = contrari n. =

DELIBERA

1. La premessa è Parte integrante del deliberato.
2. Di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Barete detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nel prospetto allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di approvare le SCHEDE DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE allegate alla presente deliberazione, trasmesse dalle società partecipate
4. Di prendere atto che:
 - o la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione, ma solamente il completamento del procedimento di alienazione già deciso con la ricognizione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del D. lgs 175/2016 approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 25/2017;
 - o Questo Comune ha predisposto avviso d'asta pubblica per alienazione quota societaria nella società "ACIAM SPA" avendo esperito il diritto di prelazione con nota prot. n. 483 del 04.02.2021;
5. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A).
7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. e della circolare della Corte dei Conti relativa alla revisione ordinaria anno 2019, acquisita al prot. 4566 del 29.11.2019, acclarante alcune indicazioni operative inerenti l'adempimento in oggetto
8. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.

(Capo II della legge 7 agosto 1990, n.241)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

~~IL SINDACO~~
Leonardo GATTUSO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Marina ACCILI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,


ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno **19.01.2023** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Leg.vo n. 267/ 18.08.2000);

- E' stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. _____ in data _____ ;
in quanto trattasi di materia prevista dall'art. 126, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;

Dalla Residenza, Comunale, il **19.01.2023**.



IL SEGRETARIO COM.LE
ACCILI Dr.ssa Marina

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Leg.vo 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000);
- essendo stati trasmessi in data _____ i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data _____, (art. 133, comma 2, D.Leg.vo n. 267/2000);

senza che sia stata comunicata l'adozione del provvedimento di annullamento;

avendo l'organo di controllo, con lettera n. _____, in data _____, comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 134, comma 1, D.Leg.vo n. 267/2000);

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Leg.vo 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____.

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COM.LE
ACCILI Dr.ssa Marina

COMUNE DI BARETE PROVINCIA DI L'AQUILA
23 DIC. 2022
PRES. <i>DSU</i>
CAT. CL. DIVISIONE

COMUNE DI BARETE
PROVINCIA DI L'AQUILA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 44 Data 23/12/2022	OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.
--	---

L'anno 2022, il giorno ventitre del mese di dicembre, la sottoscritta Dott.ssa Elena Leonzio, in qualità di revisore del Comune di Barete, nominata dal Consiglio Comunale del Comune di Barete (AQ), giusta Delibera n° 12 del 15/06/2020, resa immediatamente esecutiva, ha ricevuto la proposta per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni dell'ente ai sensi dell'art. 20, D.Lgs n. 175/2016"

L'Organo di Revisione

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporli tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.¹

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

In sede di riscontro consuntivo posto in essere al termine della gestione dell'esercizio 2021 l'Organo di Revisione è stato in grado di raccogliere sufficienti elementi probatori per affermare che il Comune ha posto rimedio alle succitate omissioni e/o lacune.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2019 la piena coerenza operativa dell'azione amministrativa del Comune con la cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016: si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato

dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 23/12/2022 ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000,

Esprime:

parere **FAVOREVOLE** all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Barete alla data del **31 dicembre 2021**.

Invita, inoltre, l'Ente a:

- ***monitorare attentamente e costantemente*** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- ***verificare periodicamente*** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- ***vigilare con massima attenzione*** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.



Il Revisore

[Handwritten signature]

Art. 24 - Società di ventura delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non controllabili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, (...) ovvero che non costituiscono i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono abrogate e sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la rilegazione di tutte le partecipazioni sociali alla (...) data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere abrogate. Coglie della rilegazione, anche in casi negativi, è conservato con la modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 9, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 20 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della stessa legge, tenuto presente il testo in progetto. Il provvedimento di rilegazione è rivolto alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perche' verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. (1)

3. L'abrogazione, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla costituzione della rilegazione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata attuazione dell'atto di rilegazione ovvero di mancata abrogazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali conferiti dalla società e, salvo in ogni caso il potere di abrogare in partecipazione, la medesima è liquidata in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quadro del codice civile. (1)

6. In caso di cui al comma 4 al settimo comma dell'articolo 2437-quadro del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società imperonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di abrogazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni sociali acquisite in contropartita ad operazioni straordinarie, statali o regionali.

8. Per l'attuazione del provvedimento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 611 e 614, della legge n. 190 del 2014, 9. All'esito del fine di lavoro i poteri di cui al presente articolo, in occasione della prima riunione successiva alla costituzione dell'assemblea di lavoro della società e controllo pubblico intereso da tali processi, il compito di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concorsuale espletata con il collaboratore nell'appalto o nelle contrattazioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.

10. (1) Il D.Lgs. 10 giugno 2017, n. 40 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "in attuazione di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174 del 2010 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 le norme di cui agli art. 2339 (società controllate e società collegate).

Non considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare l'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di partecipazioni singole costituite con essa. Ai fini dell'applicazione dei commi 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie o a persona interposta non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate la società nelle quali un'altra società esercita influenza notevole. L'influenza si presuppone quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate (in mercati regolamentati).

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI**

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, co. 612, L. n. 190/2014

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

Comune di Barete

Provincia di L'Aquila

Allegato n. A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI**

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)


02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



Completare il seguente grafico inserendo i nomi delle società partecipate.

- 1) Aggiungere dati: cliccare con il tasto destro del mouse su la cella entità (per società a partecipazione diretta) o sulla società partecipata che detiene quote di altre società (per partecipazioni indirette) e selezionare "Aggiungi forma -> aggiungi forma sotto"
- 2) Cambiare celle: cliccare con il tasto destro del mouse sulla cella da eliminare e selezionare "Inghia"
- 3) Inserire nome Entità o nome Società: cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla cella e digitare il testo

Grafico Esempio



Utilizzare in seguito il tasto, opportunamente con il mouse, per segnalare partecipazioni multiple tra società.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dic. 1	(a)
Denominazione società partecipata:	A.C.I.A.M. S.p.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Trattamento e smaltimento RSU. Servizio di Interesse generale	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4, co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il Comune di Barette ha effettuato il passaggio ad altro soggetto della gestione del servizio integrato dei rifiuti e pertanto non sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della stessa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir. 2	(a)
Denominazione società partecipata:	CO.GE.SA. SPA	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Trattamento e smaltimento RSU. Servizio di Interesse generale	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della società CO.GE.SA. S.p.A. in quanto rientra nella categoria delle società in house che produce un servizio di interesse generale [art. 4, comma 2, lett. a)]

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.03).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero delle imprese (co)	97,00
Numero di amministratori	5
Numero di soci	0
Numero di dipendenti	1
Numero di dipendenti a tempo pieno	0

Importi in euro	
Conto del patrimonio (f)	5.001.898
Capitale sociale (g)	104.266
Capitale di riserva (h)	13.000

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (i)	
2021	887.140
2020	57.254
2019	937.529
2018	141.583
2017	556.400

Importi in euro	
FATTURATO	
2021	17.255.769
2020	11.600.544
2019	17.933.805
FATTURATO MEDIO	13.043.306,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il Comune di Barete ha effettuato il passaggio ad altro soggetto della gestione del servizio integrato dei rifiuti e pertanto non sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della stessa.

Azioni da intraprendere:

CESSIONE PARTECIPAZIONE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nella scheda di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nella scheda di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altre società/organismi), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02, Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	191,00
Numero medio amministratori	3
Numero medio soci	0
Numero medio soci pubblici	3
Numero medio soci privati	0

Importi in euro	
Attività di interesse generale	7.010.721
Attività di natura commerciale	24.346
Attività di natura finanziaria	11.415

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (G)	
2021	30.509
2020	-1.096.809
2019	-1.478.616
2018	100.484
2017	23.087

Importi in euro	
FATTURATO	
2021	17.018.036
2020	17.254.719
2019	15.702.074
FATTURATO MEDIO	16.991.609,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della Società CO.GE.SA. S.p.A. in quanto rientra nella categoria delle società in house che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a)) senza alcun intervento di razionalizzazione. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, comma 2.

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce 09 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F
Dir. 2	CO.GE.SA SPA	Diretta	Tuttamento e smaltimento REU Servizio di interesse generale	0,003	Sussidiato le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della Società (02.02.08, 02.02.09, 02.02.10) per il servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a)) senza alcun intervento di razionalizzazione. Non rispettare le condizioni di cui all'art. 20, comma 2.

Colonna A: Inserire uno dei programmi indicati nella scheda di registrazione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nella scheda di registrazione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organizzazione), oppure in parte direttamente o in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nella scheda di registrazione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, indicando la quota diretta (02.01 colonna F) o indiretta (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 02.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4); in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, specificare le ragioni della compatibilità economica dell'aggiudicazione del servizio mediante la società anziché la forma alternativa (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 02.02, dichiarare esplicitamente che non ricorrano le condizioni ivi indicate e dare motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore o del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Completare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedano interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:	05_1 (a)	Quota di partecipazione detenuta:	0,25 (b)
Denominazione società partecipata:	A.C.I.A.M. S.p.A (c)	Quota di partecipazione da cedere/alienare:	0,25 (d)
Tipo partecipazione:	Diretta (e)		
Attività svolta:	Trattamento e smaltimento RSU. Servizio di interesse generale (f)		

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 31.05.2019 SI E' STABILITO DI DISMETTERE LA PARTECIPAZIONE IN ACIAM IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE L'ENTE STAVA ACQUISENDO UNA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' ANALOGA (COGESA SPA) ALLA QUALE ' STATO AFFIDATO IL SERVIZIO DI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON MODALITA' IN HOUSE. E' STATO ESERCITATO IL DIRITTO DI PRELAZIONE NEI CONFRONTI DEI SOCI DELLA SOCIETA' ACIAM CON NOTA N. 483 DEL 04.02.2021 E' STATO PREDISPOSTO L'AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
- (c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
- (e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (g): Vedi scheda 06, "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Operativo	Determinazione	Quota di partecipazione	Scadenza dell'operazione	Reparti Attivi (Imp. D)
Cedimento dei costi					
Creazione/Allocazione quote	Dir_1	A.C.I.A.M. S.p.A.	0,25	12 mesi	NO
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Allenazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)